

N. R.G. 47473/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVII CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 47473/2025 promossa da:

NICOLA, (C.F. _____), residente in Roma, Via _____
n. 23, scala B, int. 1

VALERIO nato a Roma il _____, (C.F. _____),
residente in Roma, Via _____ n. _____ nt. 2, rappresentati e difesi
dagli avv.ti **Paolo** _____ (C.F. _____) e **Giovanni** _____ (C.F. _____),
entrambi con studio in _____ n. 15, giusta
mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione

OPPONENTI

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., (C.F. 00053810149), con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, in persona dei suoi procuratori Salvatore Di Renzo (Procuratore) e Rag. Andrea Mario Panizza (Direttore Centrale), che agiscono in forza di deliberazione del C. d. A. del 3 aprile 2003 e s.m.i. (cfr. doc. 1 fascicolo fase monitoria), Società appartenente al Gruppo bancario BPER Banca s.p.a., iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6, e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mainetti (fax 0637350383; C.F. MNTFNC69L01H501Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale francescomainetti@ordineavvocatiroma.org, per delega su foglio separato ex art. 83, c. 3, c.p.c. depositata unitamente ricorso per decreto ingiuntivo opposto

OPPOSTA

Il Giudice dott. Tommaso Martucci, all'esito dell'udienza del 4/3/2026, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il provvedimento di cui agli artt. 648 c.p.c. presuppone un giudizio sulla presumibile fondatezza dell'opposizione, in relazione alla documentazione prodotta in sede monitoria, alle ragioni dell'opposizione e agli elementi di prova offerti dall'opponente (cfr. Corte cost. n. 137 del 4/5/1984), richiedendo innanzitutto l'accertamento dell'esistenza di una "prova adeguata" dei

fatti costitutivi del diritto dell'ingiungente, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nella presente opposizione si controverte sui seguenti rapporti:

1. credito derivante dal saldo del conto corrente n. 6842/94 per complessivi € 32.424,39, oltre agli interessi convenzionali al tasso del 13% dal 1° aprile 2025, di cui € 17.596,58 derivanti dall'escussione della fideiussione rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. alla Wind Tre S.p.A. e da quest'ultima escussa per tale importo il 21 novembre 2024;
2. credito derivante dal residuo finanziamento chirografario n. 1284213 per € 18.351,44, oltre agli interessi convenzionali al tasso del 6,985% dal 25 marzo 2025.

Con particolare riferimento al rapporto n. 1, il 17/5/2019 la Banca concedeva alla _____ s.r.l.s. un castelletto fideiussioni commerciali di € 20.000,00, garantito dalle fideiussioni specifiche ciascuna del medesimo importo rilasciate il 3/4/2019 da Nicola _____ e il 5/4/2019 da Cristiano _____

In ordine al rapporto n. 2, le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento n. 1284213 erano garantite da due fideiussioni fino alla concorrenza di € 60.000,00 ciascuna prestate il 3 aprile 2019 da Nicola _____ e il 5 aprile 2019 da Cristiano _____

La presente opposizione è limitata al credito complessivo vantato dalla banca di (€ 17.596,58 + € 18.351,44 =) € 35.948,02, oltre a interessi e spese.

Orbene, il credito sotteso al monitorio appare supportato da idonea prova documentale, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa.

Non appaiono fondate le contestazioni sollevate dall'opponente sulla validità e l'efficacia della garanzia, atteso che il divieto di ulteriori garanzie di cui all'art. 1, parte II, par. 4.4 del D.M. 23/9/2004 del Ministero delle Attività Produttive riguarda ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie, categorie in cui non rientra quella prestata dall'ingiunto, né la banca risulta priva di legittimazione ad agire contro i fideiussori per effetto della escussione della garanzia prestata dal

suddetto fondo pubblico, salvo il conguaglio per la determinazione delle somme effettivamente dovute.

L'eccezione di nullità – totale o parziale - della fideiussione *omnibus* prestata dagli opposenti per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 non appare fondata, trattandosi di fideiussioni specifiche, in quanto tali non conformi al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8.

La questione posta dall'opponente, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.

Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione *omnibus*, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.

L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione *omnibus* presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).

Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive

degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib. Matera 6/7/2020).

Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.

Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestata per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una soddisfacente valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.

Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.

Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui *ratio decidendi* è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni *omnibus*, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni *omnibus*, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n. 19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la *quaestio nullitatis* della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una "Fideiussione specifica" della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia

qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).

Corroborata l’orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all’estensione della nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* per violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronuncia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l’adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.

La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d’Italia al punto 78, in ragione della quale l’illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l’espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L’inesistibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d’Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.

Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d’Italia è supportata dall’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l’accertamento anticoncorrenziale operato da un’autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un’applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all’accertamento “per l’autore, della natura della violazione e della sua portata materiale,

personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del 2/8/2024).

Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall’odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l’esistenza di un’intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.

In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l’onere probatorio relativo all’esistenza di un’intesa illecita in violazione della concorrenza all’epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovare, come nelle *follow on actions*, dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l’onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell’esistenza di un’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).

Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).

Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce; Cass. civ. n. 1851 del

25/01/2025).

Non è applicabile, inoltre, la tutela consumeristica a Nicola [] che è socio della [] s.r.l.s. sin dal 14 febbraio 2019, data della sua costituzione, dapprima con una partecipazione del 20% e, dal 26 settembre 2023, con una partecipazione del 50%.

Può, dunque, munirsi il decreto ingiuntivo opposto della provvisoria esecuzione.

La causa è matura per la decisione.

P.Q.M.

visto l'art. 648 c.p.c.;

CONCEDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Rimette le parti all'udienza già fissata con il decreto ex art. 171-*bis* c.p.c. del 23/12/2025.

Così deciso in Roma, li 4/3/2026.

Il Giudice
Tommaso Martucci